

DCLXXXIV. SEDUTA**MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1951****(Seduta antimeridiana)****Presidenza del Presidente DE NICOLA****INDICE**

Congedi	Pag. 26925
Disegno di legge di iniziativa dei senatori Paratore ed altri (Presentazione)	26925
Disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (714) (Seguito della discussione):	
FORTUNATI, relatore di minoranza	26926, <i>passim</i> , 26952
MERLIN Umberto	26927, 26930, 26940, 26944
TAFURI, relatore di maggioranza	26928, <i>passim</i> , 26952
MOLINELLI	26929, 26930
PARATORE	26929
VANONI, Ministro delle finanze e ad interim del tesoro	26929, <i>passim</i> , 26952
PRIOLO	26933
PIEMONTE	26933, 26946
RICCI Federico	26934, 26935, 26938
MEDICI	26935
BRACCESI	26938
CERRUTI	26941, 26944
LOCATELLI	26943
BRAITENBERG	26945, 26948
PARATORE	26948

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Canonica per giorni 10 e Perini per giorni 4.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa dei senatori Paratore ed altri.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Anche a nome dei senatori Bertone, Gasparotto, Bisori, Porzio, Mott, Tomè, Tafuri, Bosco e Uberti, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Sospensione fino al 20 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi » (1917).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Paratore della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

La seduta è aperta alle ore 10.

MOMIGLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni in materia di finanza locale »
(714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale ».

Ricordo che in una precedente seduta è stato approvato l'articolo primo. Apro pertanto la discussione sull'articolo 2.

Si intende che l'esame degli articoli avrà luogo sul nuovo testo presentato dalla maggioranza della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 2.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261.

Qualora l'ammontare del provento previsto dall'articolo precedente sia inferiore alla media della somma riscossa dal Comune nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge per i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino la differenza, per il primo biennio di applicazione della presente legge, sarà integrata a carico del bilancio dello Stato.

Con gli stessi decreti previsti nell'articolo 1 saranno stabilite le modalità concessive della integrazione.

Per le carni consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore di minoranza ha proposto un emendamento sostitutivo del primo capoverso del testo già presentato dalla minoranza.

Si dia lettura dell'articolo 2 nel testo della minoranza così modificato.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Per gli anni 1952, 1953, 1954 il provento dell'imposta generale sulla entrata sul bestiame bovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 702, e della relativa addizionale straordinaria, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 283, è attribuito per cinque decimi ai Comuni nei quali viene riscossa l'imposta di consumo sui detti generi, sia che la riscossione dell'imposta generale sull'entrata avvenga con il sistema dell'abbonamento, sia che detta riscossione avvenga con il sistema a tariffa.

« Per le carni consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, nella relazione scritta che io ebbi l'onore di presentare a nome della minoranza, per quanto concerne il provento dell'imposta generale sulla entrata sul bestiame bovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, io scrivevo espressamente: « Riconosciamo apertamente che per quanto concerne il primo provento, si tratta di una misura provvisoria, che noi pensiamo debba gradualmente essere soppressa ». Si tratta ora di ribadire la giustificazione della nostra posizione, giustificazione che noi pensiamo risulti implicita nel nuovo testo che abbiamo presentato. Infatti, nel nuovo testo si prevede che in questo particolare settore dell'imposta generale sull'entrata il provento passi ai Comuni non a tempo indeterminato, ma a tempo determinato, cioè per il triennio 1952-1954. In secondo luogo la quota spettante ai Comuni viene ridotta da 9 decimi a 5 decimi.

Il Senato ha approvato l'articolo primo della legge nel testo della maggioranza e, pertanto, avendo approvato tale articolo, ha dato evidentemente una prima soluzione economico-finanziaria per quanto riguarda le entrate comunali. Nel nostro intervento della discussione generale noi abbiamo posto l'accento su un fatto che non è stato possibile in alcun modo contestare: vale a dire che i bilanci

comunali, siano essi in pareggio o in disavanzo, hanno oggi un determinato livello delle entrate attraverso un notevole ricorso alla via delle supercontribuzioni. La via delle supercontribuzioni, che è affidata praticamente ed unicamente alla manovra discrezionale della Commissione centrale per la finanza locale, determina indubbiamente una irrazionale e a nostro avviso ingiusta distribuzione del carico tributario, essendo ormai noto che normalmente le supercontribuzioni vengono applicate quasi sempre in netta prevalenza nel settore della imposizione indiretta. Nel nostro intervento nella discussione generale abbiamo dato anche una prima dimostrazione della diminuzione iniziale e permanente del gettito dell'imposta di famiglia, in funzione della regolamentazione dell'aliquota massima. A prescindere, dunque, da ogni discussione di carattere politico-tributario e di carattere generale e particolare per i singoli ulteriori punti di questo disegno di legge, vi è oggi a nostro avviso, una esigenza finanziaria immediata, una esigenza amministrativa immediata, una esigenza politica ed economica immediata, che i Comuni, per un triennio, possano contare su un determinato apporto ai loro bilanci, apporto che risponda ad un triplice ordine di condizioni. L'apporto, cioè, deve essere tale da non risolversi in una integrazione di bilancio, da non determinare un sindacato di merito e tale anche da impedire che a breve scadenza, sotto la pressione dei bisogni, all'istituto dell'integrazione del bilancio, direttamente o indirettamente, si faccia di nuovo ricorso. Seconda condizione è che l'apporto deve essere in qualche modo legato all'attività del Comune, all'esplicazione dei servizi amministrativi comunali e alla situazione economica generale del Comune per quanto riguarda il volume dei consumi. Infine l'apporto deve rappresentare un mezzo, attraverso cui sostanzialmente possa essere impedito un ulteriore aggravamento indiscriminato delle imposizioni indirette.

Tenute presenti queste tre condizioni fondamentali, che sono altrettante esigenze di carattere finanziario, di carattere amministrativo e di carattere politico-economico, e data la particolare situazione del mercato italiano che manifesta sintomi gravi sia nel settore

delle vendite al minuto sia nel settore dei prezzi dei consumi fondamentali, noi pensiamo che la nostra impostazione sia quella che meglio possa determinare, per le entrate comunali e per gli orientamenti generali della politica economica, condizioni che agevolino il superamento della situazione di crisi dei bilanci e del mercato. D'altra parte, la riduzione dal limite attuale di nove decimi a quello di cinque decimi non solo è in funzione di questa nostra impostazione generale, cioè della considerazione preliminare che si tratta di uno strumento provvisorio che deve esaurirsi nel triennio 1952-54, ma è anche in relazione all'altra nostra proposta di elevare la partecipazione dei Comuni montani e non montani, che si possono considerare, per ragioni oggettive, poveri, dall'uno al due per cento del gettito della imposta generale sull'entrata.

Si tratta dunque, nella nostra proposta, di un provvedimento veramente contingente, che noi avevamo già riconosciuto in partenza come tale e che nel nuovo testo risulta esplicitamente nella sua portata. Si tratta di una proposta che tiene conto delle esigenze finanziarie ed amministrative di tutti i Comuni e che tiene anche conto di esigenze economiche di fondo del mercato.

Per questa ragione, noi invitiamo serenamente il Senato a rendersi conto della portata della nostra proposta, a rendersi conto delle situazioni particolari e generali di tutti i Comuni, a rendersi conto di quelli che sono i riflessi necessari, oggettivi di un determinato tipo di volume di entrate e di composizione delle entrate nelle condizioni generali della vita economica del Paese.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Merlin Umberto ha presentato un emendamento, firmato anche dai senatori Farioli, Toselli, Sartori, Saggiaro e Lanzara tendente ad aggiungere al comma terzo dell'articolo 2 le seguenti parole: « tenendo anche conto delle spese che il Comune sopporta per il macello pubblico ».

Ha facoltà di parlare il senatore Merlin Umberto per illustrare quest'emendamento.

MERLIN UMBERTO. Questo mio emendamento ha una portata molto modesta ed è perciò che io confido che tanto la Commissione come il Governo vorranno approvarlo. Si tratta

di questo: come ho fatto osservare alla Commissione e al Governo, abolendosi il concorso dei Comuni nell'imposta sull'entrata che corrispondeva ai nove decimi sulle carni macellate e sui vini consumati e sostituendola col sistema della presente legge, vi sono dei Comuni che, anzichè guadagnare, perdono. Ed è forse questa la ragione che ha spinto il collega Fortunati a presentare il suo emendamento, che però io non approvo per le ragioni dette nel mio discorso durante la discussione generale.

La Commissione si è fatta carico di questa situazione e molto opportunamente all'articolo 2 ha aggiunto che: « Qualora l'ammontare del provento previsto dall'articolo precedente sia inferiore alla media della somma riscossa dal Comune nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge per i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino la differenza, per il primo biennio di applicazione alla presente legge, sarà integrata a carico del bilancio dello Stato ».

E questo mi dimostra che anche la Commissione si è voluta far carico che in realtà possono accadere, soprattutto per i Comuni maggiori nei quali si consuma più carne e più vino, degli squilibrii nel senso che ho già accennato, che cioè anzichè derivare un vantaggio se ne avesse un danno per i Comuni maggiori.

Si tratta di una piccola questione che mi è segnalata da Comuni come Venezia, Padova, e che io stesso ritengo giusta perchè, come sindaco della città di Rovigo, ho constatato durante il mio periodo di gestione che in realtà la spesa per il macello pubblico è assai gravosa. Finchè era in vigore l'articolo 1 del decreto del 1948 e finchè i Comuni godevano di questi nove decimi su questa imposta entrata, le spese del macello pubblico, che sono gravose assai (basta essere stati amministratori di un ente comunale per saperlo) e che non vengono compensate dalle piccole tasse che pagano coloro che vanno a macellare, spese notevoli anche per il consumo stesso dello stabile, della platea, dei muri e degli attrezzi, i Comuni le sopportavano volentieri, perchè venivano compensate dalle entrate; oggi col

nuovo sistema di riparto fatto unicamente *pro capite* e diviso in relazione al numero delle persone, secondo l'integrazione adottata dalla Commissione, le spese normali di questo servizio, che giova allo Stato in due modi, prima di tutto perchè assicura la percezione dell'imposta entrata in una maniera certa e non avvengono evasioni, in secondo modo perchè serve anche alla pubblica salute e sanità perchè ci sono norme determinate che presiedono a questo servizio, queste spese rimarrebbero completamente a carico dei Comuni e i Comuni maggiori ne sarebbero danneggiati. Ecco perchè propongo che al capoverso secondo, dove è detto che « con gli stessi decreti previsti nell'articolo 1 saranno stabilite le modalità concessive della integrazione » si aggiunga questo inciso molto modesto, ma che ha una portata notevole per i Comuni maggiori: « tenendo anche conto delle spese che il Comune sopporta per il macello pubblico ». In sostanza nel fare un conguaglio si farà un atto di giustizia, tenendo conto della maggiore spesa e compensandola in modo che il Comune non venga ancora in questo caso gravato di un servizio che giova molto allo Stato e che rimarrebbe a carico dei Comuni.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sia sul nuovo testo dell'articolo 2 presentato dalla minoranza sia sull'emendamento aggiuntivo del senatore Merlin Umberto.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non può accettare la nuova dizione proposta dal senatore Fortunati perchè in fondo non è che una diminuzione a metà, da nove decimi a cinque decimi, di quello che era il testo originario. La Commissione ha discusso ampiamente questa questione ed ha ritenuto che, specie dopo l'approvazione dell'articolo 1, non è possibile approvare questo nuovo testo, anche perchè qui ci troveremmo di fronte da una parte ad un aumento di spese e dall'altra ad una diminuzione di entrate dell'ordine di circa sette miliardi e mezzo. Quindi ci troveremmo a non avere la copertura necessaria anche perchè questa nuova spesa, senza copertura, e la corrispondente diminuzione di entrata sono intimamente legate tra di loro. Pertanto la Commissione mantiene ferma la sua formulazione,

1948-51 - DCLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

10 OTTOBRE 1951

che mette al riparo i Comuni da eventuali perdite nel periodo transitorio di passaggio dal sistema vecchio al sistema nuovo.

La Commissione non può neanche accettare l'emendamento aggiuntivo del senatore Merlin Umberto. Faccio presente all'onorevole Merlin che questo provento non è mai stato collegato con i macelli pubblici, nè con le spese dei macelli. Le tasse di macellazione, che egli afferma essere esigue, sono al contrario molto forti, e per quel che è a mia conoscenza sono proprio le tasse di macellazione che pagano il servizio del macello. In ogni caso, poichè non vi è mai stata una corrispondenza — perchè i Comuni i macelli li tengono da tempo immemorabile, mentre questa disposizione è recentissima — non vedo la ragione di collegare la disposizione che prevede l'integrazione ai Comuni che avessero a soffrire nel cambiamento tra il sistema vecchio e quello nuovo, e le spese del macello.

Quindi la Commissione non accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Molinelli, Montagnani, Troiano, Ristori, Mancinelli, Maffi, Banfi, Ruggeri e Gramegna hanno presentato testè un emendamento. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Al secondo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: " sia inferiore alla media della somma riscossa dal Comune nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge" con le altre: " sia inferiore alla somma riscossa dal Comune nell'anno 1951 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Molinelli ha facoltà di parlare per illustrare quest'emendamento.

MOLINELLI. Signor Presidente, la ragione di questo emendamento è quella già esposta dal senatore Merlin e quindi temo che esso riceva la stessa accoglienza da parte della Commissione.

Il fatto è, come egli ha detto, che i Comuni i quali riscuotono i nove decimi dell'imposta I.G.E. sulle carni sostengono la spesa necessaria a dare incremento ai propri mattatoi, con una serie di provvedimenti onerosi che danno i loro frutti in processo di tempo. Dopo la guerra tali provvedimenti hanno avuto un

incremento che ogni anno è venuto aumentando. Ecco perchè io propongo che il riferimento sia fatto al 1951.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. La Commissione accetta lo emendamento Molinelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere il suo avviso sugli emendamenti presentati.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. È chiaro che il senatore Fortunati ha inquadrato nel suo emendamento una situazione puramente transitoria, perchè accetta il principio contenuto nell'articolo 1, ma pone il problema di un regime transitorio per fare un ponte di passaggio fra il vecchio sistema, che si aveva quando i Comuni percepivano i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata, e la situazione prevista da questo disegno di legge per cui i Comuni godono di una compartecipazione all'entrata. Ora io non vedo perchè dal punto di vista tecnico si debba preferire di introdurre una norma la quale continua a mantenere una certa partecipazione del gettito di una data imposta, anzichè la norma proposta dalla Commissione che consolida l'entrata in una certa cifra ben determinata, rappresentata dalla differenza tra la somma che spetta per ogni abitante e la somma riscossa nel periodo biennale ai fini della partecipazione dei nove decimi.

A me pare che sia di molto maggiore tutela, per il bilancio comunale, consolidare l'entrata piuttosto che stabilire un'entrata aleatoria; mentre, d'altra parte, contro l'accettazione del sistema della partecipazione dei cinque decimi concorre la stessa ragione per la quale il Governo, nel proporre il disegno di legge, ha suggerito di rinunciare ai nove decimi e di sostituirli con un altro criterio di partecipazione al gettito dell'imposta sull'entrata, che è il criterio *pro capite*. L'onorevole Fortunati non ha chiarito poi l'aspetto più innovatore del suo emendamento, che consiste nel computare i nove decimi non soltanto all'imposta riscossa col sistema a tariffa, ma anche all'imposta riscossa col sistema dell'abbonamento, il che porterebbe la necessità di nuovi controlli, di nuovi calcoli, di nuove va-

lutazioni tutto ciò che, per un periodo transitorio, non sembra giustificato.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Molinelli, mi rimetto alla volontà del Senato.

Spiace anche a me, onorevole Merlin, di non poter accettare il suo emendamento, perchè non riesco a identificare la possibilità di connetterlo col sistema dell'articolo 2. Che cosa dice infatti l'articolo 2? L'articolo 2 stabilisce che il bilancio dello Stato integrerà il bilancio dei singoli Comuni laddove la partecipazione al gettito dell'imposta sull'entrata è inferiore alla cifra che il Comune ha riscosso per i nove decimi nell'ultimo biennio. Quindi c'è un criterio, fissato dalla legge, per determinare l'altezza della integrazione che lo Stato darà al bilancio comunale. Il terzo capoverso dice soltanto che spetta al Ministro di provvedere, con propri decreti, alla esecuzione di queste integrazioni. Non si tratta di fissare, con detti decreti, l'altezza della integrazione la quale non è affidata al potere discrezionale del Governo, poichè il Governo deve: accertare l'elemento obiettivo, gettito nel biennio precedente all'entrata in vigore della legge; accertare un altro elemento obiettivo, l'ammontare dei contributi che spettano *pro capite* a quel Comune; quindi determinare la differenza ed emettere un decreto di integrazione del bilancio comunale. Se lei introduce un elemento come è quello dell'ammontare di una certa spesa, introduce un elemento eterogeneo in questo sistema, e che non offre la possibilità di un inquadramento e di una soluzione non discrezionale da parte del Governo e dell'Amministrazione in genere.

D'altra parte mi permetto di ricordare, onorevole Merlin, che i macelli pubblici non sono un'applicazione, una invenzione di questi ultimi anni, dopo che è stata introdotta la partecipazione dei nove decimi, col decreto del 1948. I macelli pubblici per nostra fortuna erano diffusi nel nostro Paese da parecchio tempo, e sono sempre state sopportate le relative spese o col gettito delle entrate afferenti al servizio o, laddove il Comune lo ha ritenuto di interesse generale, attraverso una integrazione che gravava sul bilancio comunale. Non vedo che ci sia un nesso necessario con la partecipazione ai nove decimi, che era dovuta a motivi completamente diversi dall'ammontare

della spesa per il macello o della spesa del macello stesso. Quindi pregherei di non insistere su un emendamento che introdurrebbe un criterio non omogeneo all'articolo 2.

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se insiste sul suo testo.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Domando al senatore Merlin Umberto se insiste sul suo emendamento.

MERLIN UMBERTO. Dopo le spiegazioni avute, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Molinelli se insiste sul suo emendamento.

MOLINELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte del nuovo testo dell'articolo 2 proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

” Per gli anni 1952, 1953, 1954 il provento dell'imposta generale sulla entrata sul bestiame bovino, suino, ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 702, e della relativa addizionale straordinaria, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 283, è attribuito per cinque decimi ai Comuni nei quali viene riscossa l'imposta di consumo sui detti generi, sia che la riscossione dell'imposta generale sull'entrata avvenga con il sistema dell'abbonamento, sia che detta riscossione avvenga con il sistema a tariffa ” ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ora ai voti i primi due commi dell'articolo 2 nel testo della maggioranza della Commissione con l'emendamento proposto dal senatore Molinelli al secondo comma. Ricordo che la Commissione ha accettato quest'emendamento, per il quale, invece, il Governo si è rimesso al Senato.

CERMENATI, *Segretario* :

« A decorrere dal 1° gennaio 1952 è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261.

« Qualora l'ammontare del provento previsto dall'articolo precedente sia inferiore alla somma riscossa dal Comune nell'anno 1951 per i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, la differenza, per il primo biennio di applicazione alla presente legge, sarà integrata a carico del bilancio dello Stato ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(Sono approvati).

Si dia lettura del terzo comma dell'articolo 2 nel testo della maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario* :

« Con gli stessi decreti previsti nell'articolo 1 saranno stabilite le modalità concessive della integrazione ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Merlin Umberto ha ritirato l'emendamento da lui già presentato, metto ai voti il comma testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'ultimo comma dell'articolo 2 nel testo della maggioranza, identico a quello della minoranza.

CERMENATI, *Segretario* :

« Per le carni consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso, l'articolo 2 con l'emendamento apportatovi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 è attribuito ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni suddetti con i criteri e le modalità previste dal precedente articolo 1.

Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima a quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 12.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento.

L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza ha proposto un nuovo testo di quest'articolo, in sostituzione di quello già presentato dalla

minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 è stanziato, sul bilancio del Ministero dell'interno, un fondo pari al 2 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente. Tale fondo deve essere ripartito fra i Comuni che non possono trovare, per le particolari condizioni economiche ambientali, nella capacità dei cittadini i mezzi indispensabili per assicurare il fabbisogno dei servizi fondamentali.

Per ogni esercizio finanziario sarà allegato al bilancio del Ministero dell'interno l'elenco dei Comuni in parola, con la specificazione dell'ammontare previsto del contributo statale.

L'elenco è compilato in base a proposte delle Giunte provinciali amministrative, le quali devono accertare che la situazione reddituale dei Comuni, riferita a testa di abitante, è inferiore o pari alla metà della corrispondente quota nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare questo emendamento.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, non vi è alcun dubbio che nella stragrande maggioranza i Comuni montani del nostro Paese si trovano in particolari condizioni di disagio, per quanto riguarda la situazione economica ambientale ed il fabbisogno di servizi pubblici che non possono essere soddisfatti attraverso il ritmo delle normali entrate comunali. Ma non vi è altrettanto dubbio che vi sono anche centinaia di Comuni non montani che si trovano in condizioni di disagio talora superiore a quello dei Comuni montani. Io penso, per esempio, al comune di Comacchio e in genere ai comuni del Delta padano: ma potrei citare molti altri casi di Comuni dell'Italia meridionale, della Maremma, della Sicilia, della Sardegna. Il problema va allora posto in questi termini: mi pare cioè che tutti, attraverso diverse impostazioni, vogliono che la politica generale,

amministrativa e tributaria conduca alla autosufficienza finanziaria dei Comuni e che, d'altro lato, se concorso da parte della collettività vi può e vi deve essere, questo deve essere limitato a quei Comuni che, per particolari condizioni oggettive, non riescono a trovare nella situazione economica ambientale, nella capacità contributiva dei cittadini, i mezzi necessari per soddisfare i bisogni fondamentali dei servizi pubblici. Se così è (e credo che così non possa non essere), allora sorge il problema del metodo attraverso cui ripartire tra i Comuni che si trovano nelle susesposte condizioni l'apporto della collettività. Il disegno di legge governativo, accettato dalla maggioranza della Commissione, si limita ai Comuni montani e alle isole che si trovano in particolari condizioni rispetto all'altimetria ed in particolari condizioni rispetto al reddito medio dominicale per ettaro.

Nel suo intervento il Ministro per le finanze ha precisato che la norma dell'articolo 3 intende venire incontro ai Comuni montani per la situazione in cui i Comuni stessi si trovano rispetto ai mezzi di comunicazione, e, quindi, per il particolare volume di spese, in atto o potenziali, che i Comuni in parola sono costretti a sostenere, per far sì che la viabilità sia conservata o sia impostata ad un livello di vita civile.

Noi, però, affermiamo anzitutto che la dizione dell'articolo 3 è tale che in ogni caso l'apporto della collettività avviene anche nei confronti dei Comuni montani che, per la loro situazione economica o di centri turistici, o di centri industriali, o di particolare consistenza del patrimonio forestale comunale non hanno alcun bisogno di contributi dall'esterno. A noi sembra che il parametro dell'altimetria e il parametro del reddito medio dominicale per ettaro non dica nulla su quella che è la reale consistenza economica e sul reale disagio dei Comuni. Si tratta, quindi, da questo punto di vista, di impedire che l'apporto della collettività vada in favore di Comuni che non hanno bisogno di tale apporto. Secondo problema: si tratta di mettere in grado la collettività di dare un apporto anche a quei Comuni che, a prescindere dalla loro situazione altimetrica, si trovano in condizioni tali da avere sostanzialmente bisogno del contributo

della collettività. Ed infine vi è un terzo problema, secondo me delicato. È necessario cioè, a mio modo di vedere, che ogni qualvolta si affrontano problemi tributari e finanziari dei Comuni non si creino nuovi organi, o non si diano ad organi, che non sono legati alla vita amministrativa del Comune, compiti estremamente delicati.

Secondo l'articolo 3, in ultima analisi (e non voglio entrare nel merito di quella che è l'attività della Commissione censuaria centrale) si affida alla Commissione censuaria centrale la compilazione dell'elenco dei Comuni montani e di quelli situati nelle piccole isole.

È vero che questa Commissione ha il compito puramente e semplicemente di eseguire un conteggio in base a dati oggettivi e che, da questo punto di vista, la Commissione censuaria centrale non appare interferire sulla struttura dell'istituto del riparto dell'uno per cento del gettito della I.G.E. Tutto ciò è vero: ma vi sono anche questioni di forma che, a mio modo di vedere, hanno la loro importanza.

Ed allora ecco la nostra impostazione. Siamo convinti che nella stragrande maggioranza i Comuni di montagna si trovano in condizioni di disagio e che la loro composizione economica reddituale è tale da essere inferiore a quella media nazionale. Da questo punto di vista, però, vi sono altri Comuni in queste condizioni: di qui la necessità a nostro avviso di precisare che l'apporto della collettività deve riguardare tutti i Comuni poveri. Tra i Comuni poveri la stragrande maggioranza, ripetiamo, è data dai Comuni di montagna: ma l'apporto deve essere dato ai Comuni poveri in generale. Il parametro non deve essere dato nè dall'altimetria, nè dal reddito dominicale per ettaro, ma dalla situazione generale del Comune, misurata dalla quota di reddito per testa di abitante. In secondo luogo, l'apporto deve essere di carattere tale da poter essere sottoposto al controllo parlamentare. Di qui la nostra proposta che l'elenco dei Comuni poveri, in base alle analisi di condizioni oggettive date dalla quota di reddito per testa d'abitante pari o inferiore alla metà della quota nazionale, sia fissato dal Ministero dell'interno, su proposta delle G.P.A., ma faccia parte integrante del bilancio del Ministero dell'interno, in modo che il Parlamento sia

a conoscenza della situazione dei Comuni poveri del nostro Paese e possa, in sede di discussione del bilancio, esprimere il suo giudizio sul riparto. Infine, dovendosi provvedere a tutti i Comuni poveri e non solo a quelli montani, è ovvio che la somma prevista solo per i Comuni montani debba essere aumentata. Di qui la proposta di incrementare dall'uno al due per cento la frazione del gettito dell'imposta generale sull'entrata destinata ai Comuni bisognosi, e la proposta che il riparto, ripeto, avvenga sulla base della determinazione della quota di reddito per abitante.

PRIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIOLO. A nome dei compagni del Gruppo del Partito socialista italiano e mio mi associo pienamente all'emendamento proposto dal senatore Fortunati.

Veramente io avevo formulato un emendamento più drastico, perchè chiedevo che la quota, di cui all'articolo 3, invece che al due per cento, come il Fortunati chiede, venisse aumentata al tre per cento, e ciò per venire incontro in maniera più concreta e sostanziosa ai piccoli Comuni, ma ho deciso poi di aderire alla proposta Fortunati che, essendo più modesta, ha probabilità di più facile accoglimento da parte dell'onorevole Ministro.

Ora parliamoci chiaro: se in tutti noi, onorevoli colleghi, vi è veramente il desiderio di aiutare i piccoli Comuni in genere e non soltanto quelli montani, approviamo l'emendamento Fortunati, dando così modo a quelle povere popolazioni, e particolarmente a quelle dei Comuni del Mezzogiorno, di potere condurre una vita meno grama di quella che attualmente conducono. (*Approvazioni*).

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Onorevoli colleghi, io sarei ben lieto se il Ministro potesse adire alla richiesta dell'onorevole Fortunati di aumentare dall'uno al due per cento del provento della tassa I.G.E. il contributo in favore dei Comuni montani, ma devo votare contro l'emendamento del collega Fortunati, soprattutto perchè esso sopprime la definizione del Comune montano.

Tutti lamentano che la montagna è in grande disagio, che essa si spopola; e questo processo è destinato ad intensificarsi se non la si

aiuta con adeguati provvedimenti. Ma per procedere razionalmente è indispensabile precisare quale sia il Comune montano.

Ora l'articolo 3 del progetto di legge indica precisamente le caratteristiche del Comune montano che necessita delle nostre cure. Gli amici della montagna conoscono quante fatiche ha costato e quanti sforzi, la conquista di questa definizione, che per la prima volta è inclusa in un testo legislativo e devono, come me, misurare l'importanza eccezionale di questo fatto e opporsi alla sua soppressione.

Solo colla definizione del Comune montano sarà possibile adattare le invocate provvidenze a favore della montagna. Per esempio l'aver conglobato nel termine bonifica, le sistemazioni montane, ha avuto per conseguenza l'assottigliarsi, fino alla quasi sparizione, delle spese preventivate per le sistemazioni forestali a tutto profitto delle bonifiche di pianura. E io colgo l'occasione per lodare il ministro Segni, il quale ha destinato cinque miliardi alle sistemazioni idraulico-forestali sui venti miliardi stanziati dalla legge 10 agosto 1950, n. 647.

Nè mi preoccupa eccessivamente l'osservazione, fatta dal collega Ricci, che stando alla definizione del Comune montano, quale è stata stabilita dall'articolo 3 del progetto in esame, per rispetto all'altimetria, anche Genova sarebbe comune montano. Nella definizione stessa il criterio altimetrico è temperato da quello del reddito dominicale e certamente a Genova, come in tutti i centri industriali e di grande sviluppo turistico-montano il reddito dominicale e agrario supera le 200 lire per ettaro, che è l'altro elemento per stabilire quale Comune montano sia da considerarsi bisognoso di aiuto.

PRESIDENTE. Sul secondo comma dell'articolo 3 il senatore Ricci Federico ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

« Aggiungere al secondo comma il seguente periodo: " Per i Comuni nei quali la popolazione si è contratta, la ripartizione avverrà, a loro richiesta, in base ai dati del censimento del 1921 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico per illustrare questo emendamento.

RICCI FEDERICO. Vorrei prima del mio emendamento discutere il testo del comma in questione. In esso si dà anzitutto una definizione del Comune di montagna, prescindendo dalla parte fiscale, se cioè il reddito dominicale medio sia o no inferiore alle 200 lire per ettaro. Ciò serve a fare una scelta: quali dei Comuni montani possono fruire del beneficio che si prospetta; ma non concorre a definire i Comuni montani stessi. Secondo il testo del progetto di legge, un Comune è montano quando soddisfa ad uno di questi due requisiti: primo, che l'altitudine minima del territorio sia superiore a metri 600; secondo, che la differenza tra l'altitudine minima e quella massima sia superiore a 600. Orbene, in base a quest'ultimo criterio, Genova sarebbe un Comune montano, perchè, stante l'ingrandimento fatto nel 1923, nel suo territorio sono incluse montagne delle quali parecchie superano 600 metri ed una arriva a 900, cosicché Genova diventerebbe addirittura comune « alpino ». (*ilarità*). Non intendo suggerire ora una definizione migliore, ma è evidente che bisogna cambiare la formulazione del terzo comma perchè può dar luogo a interpretazioni quasi umoristiche. Genova sarebbe onorata di diventare comune montano, pur non perdendo il suo carattere di città, eminentemente marinara!

Quanto al mio emendamento, che adesso passo a svolgere, esso parte dalla considerazione che si vuole aiutare i Comuni montani perchè si presuine — ed è per quasi tutti la verità — che versino in cattive condizioni finanziarie. Infatti tali Comuni, dato lo sviluppo attuale della civiltà, si trovano tagliati fuori dalle comunicazioni modernamente intese, e per essere alla pari con gli altri Comuni dovrebbero costruire strade ecc. ed affrontare perciò spese notevoli, per fronteggiare le quali non hanno i mezzi. Approvo dunque questo provvedimento; senonchè osservo che, fra i Comuni di montagna, si trovano in particolare difficoltà quelli che hanno visto diminuire la popolazione. La popolazione diminuisce dove maggiore è il disagio. Se i giovani non trovano lavoro sul posto, affluiscono nelle città e appresso ai giovani seguono via via le loro famiglie. Un Comune

1948-51 - DCLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

10 OTTOBRE 1951

che si spopola, anche in pianura, ma principalmente in montagna, è un Comune dove a poco per volta l'agiatezza — se c'era — scompare. Un Comune ha mille bisogni, e se la popolazione consta principalmente di vecchi, si trova in particolari condizioni di difficoltà. Conseguentemente ritengo che la distribuzione dell'uno per cento dell'imposta generale sull'entrata assegnato ai Comuni montani dovrebbe essere fatta adottando per i Comuni dove la popolazione è diminuita, non la popolazione attuale, ma la precedente, e cioè quella dell'ultimo censimento, che è del 1931.

PRESIDENTE. Senatore Ricci, ella ha ora fatto una proposta, che si riferisce al terzo comma dell'articolo 3, circa la definizione dei Comuni montani; però non vi è in proposito alcun emendamento da lei presentato. Intende presentare un emendamento?

RICCI FEDERICO. Io ho richiesto una formulazione diversa relativamente al livello di altezza.

PRESIDENTE. Ella ha fatto una proposta di modificazione che, per essere presa in considerazione, deve essere concretata in un emendamento firmato per lo meno da sei senatori.

RICCI FEDERICO. Le farò pervenire il mio emendamento.

MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Ho seguito con molto interesse le osservazioni del senatore Fortunati che sono indubbiamente molto precise e, per certi aspetti, logicamente ineccepibili. Però ho l'impressione che qui non si tratti di risolvere un problema generale teorico, ma di affrontare una concreta esigenza della realtà italiana in sede di discussione di un progetto di legge che il Ministro ha già dichiarato non essere una legge definitiva, ma soltanto un provvedimento che si propone di affrontare alcuni gravi problemi contingenti. Non vi è dubbio che l'articolo 3 per essere perfetto nella sua formulazione giuridica, per aderire esattamente alla realtà economica, dovrebbe definire quali sono i Comuni bisognosi a cui si riferisce. Ora noi spesso abbiamo affermato in Senato che la montagna italiana è tutta bisognosa e se vi è il comune di Cortina di Ampezzo, che sono citate in questo momento, essendo che le eccezioni non sono i termini della questione. Non vi è dub-

bio che la dizione dell'articolo 3 ha il grandissimo vantaggio di trasformare una pericolosa competizione politica in un atto amministrativo che, essendo determinato meccanicamente, risolve con rapidità un'annosa questione e soddisfa le esigenze delle moltitudini più povere del Paese che sono formate dalle popolazioni montane.

E debbo subito aggiungere che l'osservazione umoristica del senatore Ricci, che è sempre felice in queste trovate, temo non risponda alla realtà effettiva, perchè l'articolo 3 dice che si debbono verificare congiuntamente due circostanze e cioè un determinato grado di altitudine o di differenza altimetrica ed un reddito medio dominicale non superiore a 200 lire. Ora mi sembra di aver capito che da molto tempo gli organi competenti stanno studiando una definizione del Comune montano che tenga conto anche del fatto che ad esempio nella Calabria, lungo le scogliere del Tirreno, vi sono dei Comuni che hanno un'economia tipicamente montana pur avendo un'altimetria neanche appenninica. Ecco quindi la necessità di introdurre il concetto secondo il quale sono considerati Comuni montani anche quelli che, pur non essendo situati sugli alti crinali delle Alpi, hanno forti pendenze, derivanti dal fatto che a volte terreni che centinaia di secoli fa erano montani, per mutamenti geologici sono precipitati sul mare, restando quindi strutturalmente montani pur essendo a 500-300 metri sul livello del mare. Aggiungo che la Liguria è tipicamente regione montana in moltissimi dei suoi Comuni.

Quindi è evidente che la definizione contenuta nell'articolo 3 ha il pregio di far sì che l'errore sia ridotto a quel minimo al di sotto del quale non è possibile andare, quando al concetto del caso per caso, che presuppone una Magistratura e quindi un giudizio, si sostituisce un concetto meramente meccanico, cui sono sempre favorevole perchè consente decisioni rapide che non deluderanno l'attesa dei nostri valorosi montanari.

PRESIDENTE. Senatore Ricci, ha formulato il suo emendamento sul terzo comma?

RICCI FEDERICO. Faccio semplicemente una raccomandazione, che si veda di modificare la dizione adottata dando una definizione pre-

cisa del Comune montano la quale evidentemente non può dipendere dai caratteri fiscali.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Carboni e Braccesi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quarto comma, alle parole: « 12 mila ettari » le altre: « 30 mila ettari ».

Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sugli emendamenti proposti.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. L'emendamento dell'onorevole Fortunati modifica completamente il concetto informatore del testo della maggioranza, che è poi quello del testo governativo, secondo cui l'uno per cento del provento dell'imposta generale sull'entrata deve essere devoluto esclusivamente ai Comuni montani e a quelli delle piccole isole. Ora, da quando siamo entrati in quest'Aula, tre anni fa, noi abbiamo sentito sempre parlare del problema della montagna, abbiamo sentito invocare, come ha detto anche l'onorevole Piemonte, da parte di tutti i senatori, provvedimenti per la montagna. Ebbene, la prima volta che il Governo presenta un articolo di legge che prevede un beneficio per la montagna, si cerca con degli emendamenti di distruggere questo beneficio che ormai i Comuni montani attendono da parecchio tempo. (*Interruzione del senatore Priolo*). Siamo d'accordo, caro Priolo; ma è un'altra questione e si deve provvedere in altra maniera.

Pertanto la Commissione, che ha già discusso abbondantemente su questo argomento, mantiene il suo testo.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Ricci, la Commissione si associa a quanto ha detto l'onorevole Medici, il quale ha puntualizzato la questione a proposito della definizione di Comune montano. Inoltre, basarsi, nel caso ipotizzato dal senatore Ricci, sui dati del censimento del 1931 sarebbe troppo complicato. Quindi la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento del senatore Ricci Federico.

Per quanto riguarda l'emendamento dei senatori Carboni e Braccesi, la maggioranza della Commissione si rimette completamente al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi pare che, dopo quello che ha detto l'onorevole relatore, poco resta da dire al Ministro. In sostanza questo articolo 3 vuole essere il primo di una serie di provvedimenti che cercano di venire incontro alle necessità della montagna. Io voglio sottolineare questo fatto: non era possibile fare un provvedimento che comprendesse tutte le diverse situazioni del nostro Paese senza cadere nel difetto, per me principale, della proposta dell'onorevole Fortunati, il quale, dopo averci fatto una serie di importanti discorsi, appoggiati dai colleghi della sua parte, per dimostrare che questo mio progetto era liberticida delle autonomie comunali, viene in questa sede a sostituire ad un criterio automatico, che, come ho avuto occasione altra volta di sottolineare, è un criterio squisitamente di difesa della libertà delle autonomie locali, un criterio praticamente amministrativo di rilievo delle necessità, di valutazione delle necessità, di controllo delle necessità, praticamente un criterio di limitazione dell'autodeterminazione dei singoli Comuni.

Comunque io voglio osservare in ordine ai diversi rilievi di carattere tecnico che sono stati fatti, che la definizione di Comune montano riportata nell'articolo 3 è il risultato di una serie di studi e di ricerche che sono durati molti anni nel nostro Paese, e che sono stati ottimamente vagliati dalla Commissione censuaria centrale proprio su invito del Ministro delle finanze, che voleva avere un criterio obiettivo da inserire nella legge per definire questo tipo di Comune, che si trova in tutte le parti del nostro Paese, non solo nelle Alpi, ma anche soprattutto in certe zone dell'Appennino, ivi compresa l'Italia meridionale. Io dico che non dobbiamo mai cercare di fare troppo se si vuole fare qualche cosa. È un primo passo come ha detto il senatore Piemonte, per me montanaro, molto importante, non tanto per la cifra che può essere messa a disposizione di questi Comuni, quanto per il principio che finalmente si afferma, che qualcosa va fatto e va fatto in modo concreto e vorrei dire indipendente da certe forme di paternalismo che spesso volte ricorrono nella nostra vita politica.

Il criterio che ci ha spinto nel fare questa proposta è lo stesso illustrato nella mia rela-

zione: si tratta di tener conto del fatto che questi Comuni hanno delle spese particolari di viabilità a differenza di altri Comuni; ecco perchè il criterio della ricchezza viene introdotto solo come elemento sussidiario nella determinazione del carattere del Comune montano. Mi dispiace di dovermi ripetere, ma anche in quella sede ho chiarito all'onorevole Fortunati e ai suoi colleghi che noi abbiamo ritenuto di venire incontro, nei limiti del possibile, alla situazione dei Comuni poveri, dovunque essi si trovino, con l'articolo 1, che fa un riparto proporzionato al numero di abitanti di ogni Comune, indipendentemente dalla situazione reddituale del Comune stesso, cioè si ha un'integrazione che lo Stato mette a disposizione dei Comuni con criterio uguale per tutti qualunque sia la loro effettiva situazione economica. Ne deriva un modesto ma chiaro indirizzo di perequazione tra le diverse situazioni economiche del Paese.

La situazione dei Comuni montani è diversa: essa importa delle particolari spese, un'incidenza particolare per le spese di comunicazione, di allacciamento con le grandi vie di comunicazione del Paese, ed è per questo che si è ritenuto opportuno di integrare la posizione di detti Comuni con l'applicazione di un'aliquota particolare.

Devo dire che la proposta Fortunati pecca poi anche di una certa imprecisione di carattere tecnico: o si vuole mettere completamente i Comuni nelle mani della Giunta provinciale amministrativa o del Ministro dell'interno che deve controllare le sue deliberazioni, oppure non vedo un elemento obiettivo, preciso, certo, che garantisca il diritto di qualsiasi Comune ad avere questa integrazione. Quando si dice: deve trattarsi di Comuni i quali manchino dei mezzi indispensabili per assicurare il fabbisogno dei servizi fondamentali e poi si precisa: « L'elenco è compilato in base a proposte delle Giunte provinciali amministrative, le quali devono accertare che la situazione reddituale dei Comuni, riferita a testa di abitante, è inferiore o pari alla metà della corrispondente quota nazionale », questo non è ancora sufficiente per determinare in modo oggettivo la situazione dei Comuni senza dar luogo a discussioni o interventi.

Si aggiunge poi il fatto del 2 per cento. Onorevole Fortunati, sono rappresentante di un collegio montano e ho dovuto, nel preparare questo disegno di legge, conciliare la mia posizione di rappresentante di determinati interessi validi e degli interessi ancora più validi del Tesoro e delle finanze dello Stato. Più dell'1 per cento non è stato possibile mettere a disposizione di questa situazione e mancherebbe, per accettare la sua proposta, la solita copertura per il solito articolo 81.

Accetterei volentieri la proposta del senatore Ricci, perchè riconosco oggettivamente la validità delle ragioni che la sostengono, se non portasse una complicazione di carattere amministrativo che minaccia di attenuarne, se non di eliminarne, i vantaggi di carattere pratico. Quando si dice che bisogna fare riferimenti, per i Comuni che ne facciano domanda, alla popolazione rilevata dal censimento del 1931 la conseguenza pratica è questa, che l'Amministrazione non farà nessuna ripartizione finchè non abbia potuto accertare positivamente o negativamente che tutti i Comuni abbiano avanzato la loro richiesta o abbiano deciso di non avanzarla.

RICCI FEDERICO. Ma la possono rettificare l'anno successivo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Lei ha esperienza amministrativa maggiore della mia, ma anche questa mia piccola esperienza mi dice che spesse volte le cose che tendono a realizzare una perfetta giustizia non raggiungono quella giustizia che invece si può ottenere con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione. Per questo la pregherei di rimandare l'emendamento a dopo che avremo introdotto nella mentalità dell'Amministrazione centrale e locale il funzionamento del mezzo. Sono d'accordo con lei che quando un Comune montano diminuisce di popolazione ciò sottolinea una situazione patologica in cui è opportuno intervenire con i mezzi a disposizione, ma non vorrei che invece di mettere a disposizione, come vorremmo, semestralmente la cifra dovuta ai Comuni, si ritardasse in deliberazioni e complicazioni che sono richieste dal caso particolare.

Circa l'emendamento Carboni e Braccesi osservo che esso porta un nome, l'isola d'Elba, perchè tutte le altre isole del nostro Paese

1948-51 - DCLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

10 OTTOBRE 1951

erano comprese nella definizione presentata al vostro esame. Le due grandi isole, Sicilia e Sardegna, sono evidentemente escluse perchè non hanno un problema di comunicazioni che gravi in parte sull'Amministrazione comunale. Molte delle ragioni che militano per l'esclusione delle grandi isole militano anche per la esclusione dell'isola d'Elba, in cui le comunicazioni sono assicurate senza l'intervento della Amministrazione locale; però, data la difficilissima situazione finanziaria di questa isola mi rimetto alla prudente valutazione del Senato.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di minoranza se insiste sul suo emendamento.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Mi pare che le argomentazioni del collega Medici e del Ministro vorrebbero provare che noi saremmo contrari ai Comuni montani, che noi vorremmo un'impostazione che tende a incrinare l'autonomia del Comune, e che il nostro criterio del riparto sarebbe, come dice il collega Medici, del caso per caso. Tutto ciò è inesatto. Noi non siamo contrari ai Comuni montani: siamo favorevoli ai Comuni poveri, a tutti i Comuni poveri, e, quindi, in primo luogo ai Comuni montani.

In secondo luogo non vogliamo affatto il criterio del caso per caso: ma un criterio oggettivo, quale è la determinazione della quota di reddito per testa di abitante.

In terzo luogo, noi non lasciamo nulla di deciso alla Giunta provinciale amministrativa e non lasciamo nulla di deciso al Ministro: mettiamo tutto alla decisione del Parlamento.

Ciò precisato, e per ragioni di carattere economico, politico e amministrativo, che non rinnegano alcuno dei principi da noi sostenuti e che si rifanno a obiettivi di elementare giustizia, riaffermiamo che la nostra posizione è una posizione più razionale e più favorevole per gli stessi Comuni montani. Per questi fondati motivi, noi insistiamo perchè il nostro emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Il senatore Ricci insiste sul suo emendamento?

RICCI FEDERICO. Lo ritiro.

BRACCESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRACCESI. Sono il secondo firmatario dell'emendamento presentato dal senatore Carbo-

ni, emendamento che porta a 30.000 ettari l'estensione delle piccole isole che dovrebbero beneficiare della legge. Il chiarimento del Ministro è sufficiente perchè rinunci alla mia illustrazione. Spendo però una parola volentieri a favore di questa piccola isola dell'arcipelago toscano, perchè mi sono reso conto personalmente delle sue condizioni. Con una superficie di appena 129 chilometri quadrati (vi è una bella differenza tra l'isola d'Elba e la Sicilia e la Sardegna) con una popolazione di oltre 20.000 abitanti, con una densità quindi di 120 abitanti per chilometro quadrato, vive quasi unicamente di una modesta agricoltura (la sua attrezzatura industriale essendo ormai ridotta al minimo) agricoltura curata con insistenza da quegli isolani che si devono attaccare allo scoglio per trarre qualche profitto, ma che non offre la possibilità di trovare, da parte delle amministrazioni comunali, i mezzi necessari per assicurare i servizi indispensabili ad una vita civile. Raccomando quindi al Senato l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2 proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, Segretario:

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 è stanziato, sul bilancio del Ministero dell'interno, un fondo pari al 2 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente. Tale fondo deve essere ripartito fra i Comuni che non possono trovare per le particolari condizioni economiche ambientali, nella capacità dei cittadini i mezzi indispensabili per assicurare il fabbisogno dei servizi fondamentali.

Per ogni esercizio finanziario sarà allegato al bilancio del Ministero dell'interno l'elenco dei Comuni in parola, con la specificazione dell'ammontare previsto del contributo statale.

L'elenco è compilato in base a proposte delle Commissioni provinciali amministrative, le quali devono accertare che la situazione reddituale dei Comuni, riferita a testa di abitante, è inferiore

1948-51 - DCLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

10 OTTOBRE 1951

o pari alla metà della corrispondente quota nazionale.

PRESIDENTE. Chi approva quest'emendamento, non accettato nè dal Governo nè dalla maggioranza della Commissione, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Metto ora ai voti i primi tre commi dell'articolo 3, nel testo della maggioranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« A decorrere dal 1° gennaio 1952 è attribuito ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

« Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni suddetti con i criteri e le modalità previste dal precedente articolo 1.

« Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento ».

PRESIDENTE. Chi approva questi tre primi commi è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Passiamo al quarto comma. Ricordo che i senatori Carbone e Braccesi hanno proposto di sostituire alle parole: « Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 12 mila ettari, » le altre: « Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 30 mila ettari ».

Metto ai voti quest'emendamento, per il quale la maggioranza della Commissione e il

Governo si sono rimessi al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del quarto comma nel testo modificato.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 30.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'ultimo comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di colture il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, con l'emendamento apportatovi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 è attribuita alle Province una quota pari al 2,50 per cento

del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra le Province proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze di intesa con quello del tesoro.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato che per questo articolo non vi è stata divergenza in seno alla Commissione, perchè il testo della maggioranza è stato accettato anche dalla minoranza. Successivamente, però, sono stati presentati due emendamenti, l'uno dai senatori Cerruti, Fortunati ed altri ed il secondo dal senatore Umberto Merlin.

L'emendamento del senatore Merlin, essendo pregiudiziale rispetto a quello presentato dal senatore Cerruti, sarà svolto prima. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario :

« Ripristinare il quarto comma del testo governativo, con la aggiunta :

” E ciò per un termine di anni due dal...” ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Merlin per svolgere quest'emendamento.

MERLIN UMBERTO. Io dirò poche parole perchè il mio emendamento è chiaro in quanto che vuole ripristinare una proposta che era già stata fatta dal Governo. La situazione è questa: su 90 province italiane 60 hanno già provveduto a presentare un bilancio in pareggio, 30 viceversa sono ancora deficitarie. Per queste 30 si pone dunque il problema se conservare o meno il sistema del ripiano del bilancio e fare a tutte un trattamento identico. Avevo già detto nel mio discorso che apprezzavo l'intenzione della Commissione che tutto fosse trattato alla stessa stregua, però nella stessa relazione del Ministro trovavo delle parole che mi riconfermavano nella opportunità che almeno provvisoriamente le province avessero un trattamento particolare. Infatti la relazione dice :

« Il principio di ripartizione dell'imposta in proporzione del numero della popolazione residente subisce per le province un temperamento transitorio. La gravità della situazione finanziaria in molte province ha fatto considerare, infatti, la opportunità di procedere al ripianamento dei bilanci di quelle province che versano in condizioni particolarmente difficili, attingendo a questo fondo prima di procedere ad una distribuzione della somma in proporzione degli abitanti di tutte le province. Si propone di seguire ancora praticamente, ma in via transitoria, il criterio delle integrazioni dei disavanzi provinciali, a differenza di quanto si propone per i Comuni, anche perchè il controllo delle finanze provinciali è più facile agli organi centrali e meno sensibile il timore di interferenze locali che scostino la ripartizione dei fondi da quella che deve avvenire secondo criteri rigidamente finanziari. Man mano che la situazione si avvierà alla normalità, la parte del contributo statale da ripartirsi in base alla popolazione prevarrà, fino ad assorbire del tutto la parte del contributo destinato ad integrare i disavanzi ».

Quindi la mia non è una proposta demagogica come quella di chi, mentre il Governo sostiene due, propone quattro. No, le disponibilità rimangono nei limiti del 2,50 per cento, non si chiede allo Stato un sacrificio maggiore, si prende in esame la situazione delle province deficitarie. Nell'ultima assemblea nazionale delle province, si è fatto precisamente quel voto compreso nell'emendamento Cerruti, cioè di portare il contributo dal 2,50 al 5 per cento. È chiaro che non possiamo associarci a questa proposta per le ragioni dette. Però il tener conto della situazione deficiente in cui 30 province ancora si trovano, e quindi consentire che da questo fondo prima si levi quel che occorre per ripianare quei bilanci, mi pare che sia un problema di giustizia che il Governo aveva già risolto in senso favorevole.

Trovando perciò che la Commissione propone un testo diverso da quello del Governo, mi permetto di proporre al Senato che si ritorni al testo del Governo, accettando il mio emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Cerruti, Fortunati, Montagnani, Grisolia, Ruggeri, Banfi, Gramegna, Boccassi, Giacometti e Lanzetta

hanno proposto di sostituire, nel primo comma, alle parole:

« 2,50 per cento » le altre: « 5 per cento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere quest'emendamento.

CERRUTI. Nell'intervento che io svolsi in sede di discussione generale ebbi già occasione di adombrare la portata e la necessità di questo emendamento. In breve, la limitazione della sovraimposizione alla imposta di ricchezza mobile alle aliquote del testo unico del 1931, secondo un calcolo abbastanza preciso, fa sì che le Province debbono perdere ogni anno ben 7 miliardi di lire. Il contributo del 2,50 per cento alla imposta generale sull'entrata, stabilito dal presente progetto di legge, se noi supponiamo che sia pari a 250 miliardi il gettito normale e continuo dell'imposta suddetta, ammonterebbe a 6 miliardi e 250 milioni ogni anno. A questa somma si deve poi aggiungere lo sgravio delle spese per l'accasermamento delle forze di Polizia, che è di 70 milioni all'anno. Le Province verrebbero dunque a beneficiare di una nuova entrata complessiva pari a 6.320 milioni. Perciò tra quanto le Province verranno a perdere per la soppressa superimposizione e quanto acquisteranno in base alle norme del presente progetto di legge vi sarebbe una differenza passiva di 680 milioni. Qualora, però, il gettito dell'imposta generale sull'entrata dovesse toccare i 280 miliardi, si verificherebbe il pareggio tra quanto verrebbero a perdere e quanto verrebbero ad ottenere. Comunque è bene mantenersi nei limiti del gettito normale e continuo di 250 miliardi perchè le condizioni generali attuali e quelle in prospettiva non autorizzano affatto previsioni ottimistiche.

Però come è noto, nel 1949 le Province, nel loro complesso indifferenziato, hanno accusato un disavanzo di bilancio di 5 miliardi e mezzo, sebbene si siano mantenute, in genere, sul piano della più rigida economia di spese. È fuori dubbio che questo disavanzo avrà una ricorrenza periodica anche negli anni futuri e non sappiamo nemmeno fino a quando potrà durare tale disavanzo; anzi bisogna piuttosto convenire che difficilmente esso potrà limitarsi alla cifra suddetta anche se le Province continueranno nella politica di ordinaria ammini-

strazione che forzatamente sono state costrette a seguire finora perchè alcune spese saranno suscettibili di un notevole aumento. Infatti da alcune indagini ci risulterebbe che le Province nel 1950 hanno accusato un disavanzo di oltre 6 miliardi di lire. Ma non si può continuare indefinitamente in queste precarie condizioni. Molti impianti debbono essere istituiti di sana pianta, altri debbono essere sviluppati, trasformati o rinnovati, e così dicasi per i vari servizi che sono di loro competenza. C'è quindi la esigenza, da parte delle Province, di svolgere una vita più attiva per portarsi all'altezza dei nuovi tempi, senza contare poi che questo fatto produrrebbe i suoi benefici effetti in altri settori, perchè aumentando il ritmo del lavoro rivolto ai beni strumentali ed alle opere produttive si tonificherebbe il mercato di produzione e di scambio e si darebbe un contributo per alleviare il tremendo problema della disoccupazione che sempre più angoscia il nostro Paese.

Ora, hanno le Province la possibilità di compensare almeno il loro disavanzo manovrando sulla serie dei loro tipici tributi? Non lo credo. Secondo le risultanze statistiche dei tributi da riscuotersi nei ruoli del 1950, sia principali che suppletivi, la sovraimposta sui terreni ha dato un gettito di 22 miliardi e 568 milioni; quella sui fabbricati, 1 miliardo e 189 milioni; l'addizionale sulla imposta di ricchezza mobile, 16 miliardi e 303 milioni; il contributo di miglioria 68 milioni; la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, 45 milioni. In totale si tratta di 40 miliardi e 173 milioni. Naturalmente non tengo calcolo degli altri tributi ed entrate diverse, sia perchè non sono riscuotibili a ruolo, sia perchè, considerate le loro caratteristiche, alcuni non danno affidamento, altri sono suscettibili di perdita, e comunque nessuna voce potrà produrre un qualche aumento apprezzabile e di carattere permanente. Può essere suscettibile di incremento questa gamma un vero modesta di imposte tipiche e fondamentali su cui le Province debbono imperniare la loro azione tributaria e manovrare nei limiti che loro sono consentiti dalle leggi in vigore e dalle circostanze economiche che incombono sul nostro Paese? Vediamo:

La sovraimposta sui terreni, specie nelle Province che hanno un bilancio maggiormente

deficitario, ha già raggiunto aliquote che vanno fino al 200-350 per cento di quelle massime che sono stabilite dal testo unico. Inoltre, poiché la base imponibile è soltanto di 89 miliardi, anche se si aumentassero ancora le aliquote, cosa non facile nè opportuna, il maggiore gettito sarebbe insignificante. Ma è da rilevare soprattutto che questa imposta ha il grave difetto di essere proporzionale e di non ammettere esenzione alcuna per i redditi minimi. Quindi è ovvio che nei paesi poveri, specialmente dove sussistono diffusamente i piccoli proprietari coltivatori diretti, tale sovraimposta non mancherebbe di rendere perplessi gli amministratori provinciali per le reazioni che inevitabilmente verrebbero a prodursi, dato che la categoria di cui trattasi vuol essere senz'altro sollevata dai carichi che già attualmente sopporta. Sulla sovraimposta al reddito di fabbricati è inutile spendere parole, perchè il suo gettito è insignificante e per molti anni non c'è da farsi nessuna illusione che possa essere suscettibile di un apprezzabile incremento. Per ciò che interessa l'addizionale sull'imposta di ricchezza mobile, pensare che migliorino le generali condizioni economiche e quindi che aumenti la base imponibile mi sembra eccessivamente ottimistico perchè ci sono tanti segni manifesti che le cose anzichè migliorare volgono sempre più verso il peggio.

L'onorevole Ministro delle finanze ritiene che la legge sulla cosiddetta perequazione tributaria possa sviluppare una corrispondenza di amorosi sensi fra il fisco e il contribuente e dilatare così la base imponibile, ma egli se ne accorgerà a suo tempo quando tirerà le somme di quale natura sarà in effetti questa presunta corrispondenza di amorosi sensi. Per i redditi arretrati ed ancora giacenti in contenzioso ci saranno al massimo 700 milioni di maggiori entrate per tre anni e poi farà seguito l'accessione permanente dei nuovi redditi per una somma d'imposta pari all'incirca a 300 milioni di lire all'anno. Il contributo di migliorìa non darà un gettito maggiore di quello che oggi risulta dai ruoli. Per ciò che interessa la tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche se verrà di fatto decuplicata, come prescrive il presente progetto di legge, tutt'al più essa aumenterà di 400 milioni all'anno. Ci sarebbe ancora la

strada del ricorso ai mutui, ma le Province hanno già dichiarato unanimemente la loro netta opposizione a perseguire questa rovinosa politica, e sarebbe infatti insensato che esse continuassero, chissà fino a quando, ad accrescere il loro già pesante fardello di debiti per sopperire a spese che sono da considerarsi di ordinaria amministrazione. All'inizio del 1951 vi erano già 33 miliardi di debiti contratti; quest'anno si raggiungeranno i 40 miliardi. È questo un limite che non può essere superato. Quindi, calcolando che il disavanzo periodico delle Province sia di 6 miliardi all'anno ancora per parecchi e parecchi anni (e credo di essere modesto a fissarlo in questa cifra); calcolando che, al minimo, occorran altri 4 o 5 miliardi affinché sia consentito alle Province di dare inizio ad una politica più attiva e più confacente alle loro esigenze, arriviamo ad un totale di 10-11 miliardi.

Con l'emendamento proposto si tratta in fondo di concedere alle Province soltanto 6 miliardi e 250 milioni in più. Ritenendo che l'imposta generale sull'entrata sia normalmente di 250 miliardi si potrà obiettare che aggiungendo un altro 2,50 per cento, quelle 50-60 Province che hanno il bilancio in pareggio miglioreranno le loro condizioni e potranno iniziare la suaccennata politica, ma le altre 30-40 non potranno nemmeno raggiungere il pareggio dei loro bilanci dissestati. È vero, ma per ora ed allo stato attuale delle cose, non credo che possa sussistere un'altra via da seguire all'infuori di quella da noi proposta, a meno che non si voglia ricadere nell'istituto della integrazione dei bilanci deficitari. Si dica quello che si vuole, ma se questo nostro emendamento in realtà di modeste pretese non venisse accolto per il solito specioso pretesto della mancanza di copertura, è fatale che prima o poi il Governo dovrà intervenire per l'integrazione. E allora tanto vale che esso provveda oggi ad assicurare le Province su questo gettito concreto affinché le medesime possano svolgere una politica di più ampio respiro e non essere costrette, specialmente quelle più deficitarie, a procedere a drastiche ed inqualificabili riduzioni di spese, sì da venir meno ai compiti fondamentali che, in qualità di Enti pubblici periferici, ad esse sono affidati.

1948-51 - DCLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

10 OTTOBRE 1951

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Nella riunione tenuta sabato scorso dal Consiglio provinciale di Milano, di cui ho l'onore di far parte, il presidente ha dichiarato che il ministro Vanoni, dopo un colloquio esauriente, ha promesso che la quota per la Provincia sarà alzata da lire 2,50 a lire 4 o 5. Se è così, come spero e credo, invito il Ministro a confermare la sua promessa.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Debbo smentire nel modo più assoluto di aver fatto dichiarazioni di questo genere.

PRESIDENTE. Invito il relatore della maggioranza ad esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Cerruti, devo far presente che, passando dal 2,50 per cento al 5 per cento, avremmo una maggiore spesa di 7 miliardi e mezzo. Non so perchè l'amico Cerruti voglia insistere sulla cifra di 250 miliardi quando, secondo il conteggio fatto dal Tesoro e pubblicato, si arriva per l'esercizio decorso a 303 miliardi.

CERRUTI. In bilancio sono 250.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Quindi, dal momento che l'emendamento Cerruti comporta un aumento notevole di spesa non coperto, la maggioranza della Commissione ritiene di non poter accettare l'emendamento stesso.

Circa l'emendamento Merlin, debbo far presente che la Commissione all'unanimità sopprime il quarto comma del testo governativo perchè altrimenti lo stesso trattamento si sarebbe dovuto fare ai Comuni; non vedo infatti come ai Comuni si possa fare un trattamento e alle Province un altro. La Commissione è stata unanime nel respingere qualsiasi forma di integrazione per i Comuni e l'integrazione, cacciata dalla porta, non può rientrare dalla finestra per le Province.

Quindi la maggioranza della Commissione insiste nel respingere questa forma di integrazione e mantiene il suo testo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi scuso con il Senato se debbo premettere poche cifre, avendo il senatore Cerruti creduto di documentare la sua richiesta. La sua documentazione non è esatta e lei lo sa, onorevole Cerruti, perchè ho esposto i dati esatti per le entrate delle Province nel mio discorso in sede di discussione generale. La entrata delle Province è andata aumentando in questo modo: 44 miliardi nel 1948, 56 e mezzo nel 1949, 68 miliardi nel 1950 e i dati del 1951, per le imposte che si riscuotono con i ruoli principali e di prima serie (non abbiamo quelli di seconda serie), annunziano rispetto all'anno precedente un aumento di 7 miliardi solo per la voce: imposte riscuotibili a ruolo, ruoli principali e prima serie.

Quindi dobbiamo ritenere che non c'è diminuzione di 5 miliardi, come lei ha sostenuto, ma aumento di gettito in virtù non sappiamo di che cosa, ma probabilmente della migliore amministrazione che tutti insieme abbiamo cercato di fare. Tra l'altro l'unica voce che potrebbe giustificare una diminuzione è il blocco alle supercontribuzioni. Ora, questa voce, come ho già sottolineato nella discussione generale, sempre per i ruoli principali e di prima serie, dà un aumento di 3 miliardi nel 1951 rispetto al 1950. Quindi il blocco invece di portare alla perdita di 5 miliardi ha portato all'aumento di 3 miliardi. Parlo dei ruoli principali, e di prima serie; mancano ancora i ruoli suppletivi di seconda serie, onorevole Cerruti.

Quindi noi abbiamo una certa tranquillità. Non sono stato mai tassativo in queste cose, però posso dire che in materia possiamo avere una certa tranquillità perchè le entrate complessive delle Province continuano ad aumentare, nonostante il blocco sulle aliquote della imposta sulle industrie. Se così è, manca una base al suo ragionamento, onorevole Cerruti, e manca quindi la base statistica per giustificare l'aumento dal 2,50 per cento proposto dal Governo al 5 per cento, come è proposto dal senatore Cerruti. E questo a prescindere dall'eterno, ma insuperabile argomento che per

aumentare le spese bisogna trovare la corrispondente copertura.

CERRUTI. La troveremo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La troverete, ma non l'avevate ancora trovata nel momento in cui avete presentato il vostro emendamento, e l'articolo 81 della Costituzione è chiaro a questo proposito: quando si propone una uscita bisogna provvedere alla corrispondente entrata. Perciò io vi dico che il vostro emendamento non può essere accettato perchè non sono esatte le premesse da cui è partito l'onorevole Cerruti e perchè non si rispetta l'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto poi riguarda la proposta del senatore Merlin Umberto devo dire che il Governo avrebbe il dovere di sostenere la sua formulazione, in quanto costituisce la proposta originaria del Governo stesso. Però io devo dare atto alla Commissione che ho accettato il testo da essa proposto per una serie di motivi di cui io faccio grazia al Senato, bastandomi ricordarne uno solo e cioè che questo disegno di legge venne presentato nel 1949 e che da allora siamo andati avanti per due anni. In questo periodo la situazione media delle Province è andata anch'essa migliorando, come è migliorata la situazione media dei Comuni. La ragione che ci induceva allora a fare una situazione particolare per le Province è in parte — non totalmente — superata. D'altra parte da un computo che i miei uffici hanno fatto, attraverso la compartecipazione per numero di abitanti, le Province deficitarie si dovrebbero ridurre a quel numero di Province rispetto alle quali bisognerà fare qualche valutazione particolare. Per esempio, onorevole Merlin, vi sono alcune Province, come quella di Genova, che non potranno mai pareggiare i loro bilanci qualunque sia il trattamento fiscale che noi facciamo, finchè la sovrainposta sull'imposta fabbricati non riprenda un certo sviluppo, perchè vi è una situazione affatto particolare dal punto di vista territoriale e dal punto di vista economico. Ora cercare di pareggiare questa situazione con un provvedimento generale, che tornerebbe a danno delle Province che hanno già equilibrato il loro bilancio, forse non è interamente conveniente; forse è preferibile che anche per le Province oggi, parlando nell'ottobre 1951, facciamo lo stesso ragionamento fatto per i

Comuni; cerchiamo di dare a tutte una base comune possibilmente sufficiente e poi esamineremo le situazioni ancora abnormi per vedere quali provvedimenti queste situazioni eventualmente richiedano.

PRESIDENTE. Senatore Merlin, insiste nel suo emendamento?

MERLIN UMBERTO. Non insisto. La mia proposta era la stessa del Governo. Se non insiste il Governo, a maggior ragione non insisto io.

PRESIDENTE. Senatore Cerruti, insiste nel suo emendamento?

CERRUTI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Cerruti, tendente a sostituire, nel primo comma, alla parole: « 2,50 per cento » le altre: « 5 per cento ».

Chi approva quest'emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 è attribuita alle Province una quota pari al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra le Province proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze di intesa con quello del tesoro.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 5.

La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, è aumentata di

1948-51 - DCLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

10 OTTOBRE 1951

sessanta volte con decorrenza dal 1° luglio 1950.

A decorrere dal 1° luglio 1952, viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Province riguardante l'accasermamento delle forze di polizia.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, quest'articolo consta di due commi. Del primo la minoranza della Commissione propone la soppressione. I senatori Oggiano e Mastino ne propongono invece la sostituzione con un comma da loro proposto. Per quanto riguarda il secondo comma, la minoranza della Commissione è d'accordo con la maggioranza, ma vi è un emendamento aggiuntivo dei senatori Braitenberg, De Luca e Raffener. Infine vi è un emendamento del senatore Piemonte, che propone l'aggiunta di un terzo comma.

Invito il senatore Fortunati a dare ragione dell'emendamento soppressivo del primo comma proposto dalla minoranza della Commissione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. La proposta di soppressione del primo comma dell'articolo 5 era collegata alla dizione dell'articolo 1 proposto dalla minoranza. Avendo il Senato approvato il testo dell'articolo 1 della maggioranza, la nostra proposta di soppressione del primo comma dell'articolo 5 non ha più ragione di essere. Rimarrebbe da esaminare la proposta dei senatori Oggiano e Mastino.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Oggiano ed il senatore Mastino non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato al loro emendamento.

Si dia lettura dell'emendamento dei senatori Braitenberg ed altri.

CERMENATI, *Segretario*:

« Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: " ed il relativo servizio viene assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Braitenberg per illustrare quest'emendamento.

BRAITENBERG. La nostra proposta tende a che il servizio di accasermamento venga as-

sunto direttamente dallo Stato. Fino ad ora tale servizio è stato regolato dal decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, nel senso che il servizio stesso era affidato alle amministrazioni provinciali e che la spesa era ripartita fra le Province, che davano un contributo annuo consolidato, e lo Stato che pagava la differenza. D'ora in poi tutto il carico del servizio graverà sullo Stato, il servizio stesso però dovrebbe rimanere affidato, quasi come mandato, alla Provincia. Ora l'esperienza di questi ultimi 20 anni ha dimostrato che tale servizio per le Province è ostacolato da lungaggini burocratiche, è appesantito da una procedura molto lunga ed anche costosa che compromette effettivamente il buon andamento del servizio stesso.

Nella mia provincia mi sono interessato dell'andamento del servizio di accasermamento delle forze pubbliche e forse, meglio delle mie parole, servono a dimostrare la pesantezza del servizio stesso due esempi che vi riferirò. Nel comune di Bolzano la caserma dei carabinieri segnava un superconsumo di acqua per 12.000 lire. Da ciò è nata una corrispondenza fra Provincia, Ministero dell'interno. Comando dei carabinieri e Ufficio tecnico della finanza, di ben 14 lettere, minutate, vistate, spedite, evase, ecc., e tutto ciò per 12.000 lire.

Questo scambio di corrispondenza si è protratto per oltre nove mesi e il Comune ha dovuto attendere il pagamento per circa un anno. Sono convinto che le pratiche burocratiche sono costate allo Stato più delle 12.000 lire.

Secondo episodio. A Brunico, città ben nota all'onorevole Ministro, dove d'inverno c'è un freddo che arriva anche a 30 gradi sotto zero, è scoppiato un tubo della conduttura d'acqua nella caserma dei carabinieri. Il Comando ha fatto elaborare un preventivo per le spese di riparazione che ha determinato lo scambio di 25 lettere tra Provincia, Ministero dell'interno, ecc. Il funzionario del Ministero dell'interno ha osservato che il fatto era da attribuirsi alla colpa del proprietario dello stabile per un difetto nella sistemazione dell'acquedotto. D'altronde il migliore impianto anche d'inverno deve essere protetto a cura dell'utente, altrimenti non resiste al freddo eccezionale, ed in questo caso la colpa era effettivamente dei carabinieri. Dopo lo scambio di 25 corrisponden-

ze la cosa è stata decisa nel senso che una parte della spesa doveva essere sopportata dal proprietario della casa e una parte dai carabinieri. Intanto l'inaffiammento del muro si era esteso ed il preventivo non bastava più. La pratica dovette essere ripresa e non so quanti mesi ci vorranno perchè si concluda.

Onorevoli senatori, la causa di questo disservizio sta nel fatto che l'Amministrazione centrale non ha fiducia che la Provincia eseguisca questo servizio ad essa affidato effettivamente nell'interesse dello Stato e si preoccupa che, in caso di contrasto fra interessi locali e quelli dello Stato, questi ultimi possano venir pregiudicati.

Ora, se questo è avvenuto finora, quando una parte delle spese era ancora a carico della Provincia, cosa sarà in avvenire quando tutto pagherà lo Stato ed il solo servizio rimane affidato alla Provincia? Io prevedo per l'avvenire uno scambio ancora maggiore di corrispondenza, ancor più numerose perizie, rendiconti, ecc., e quindi un ancora maggiore intralcio di questo importante servizio.

Onorevoli senatori, abbiamo parlato in quest'Aula tante volte di semplificazione dell'Amministrazione. Questa è una materia di poca importanza, ma che pur merita attenzione. Perchè non incominciamo fin da adesso ad attuare il programma di semplificazione facendo sì che il servizio di accasermamento delle forze pubbliche venga assunto direttamente dallo Stato, che già dispone di uffici tecnici in ogni Provincia? Liberiamo le Province da questa inutile incombenza. Prego quindi gli onorevoli colleghi di approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento del senatore Piemonte. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

” È abrogato il disposto dell'articolo 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, recante aggiunta all'articolo 272 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ” ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Piemonte per illustrare questo emendamento.

PIEMONTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento che ho presentato ha portata modesta, si tratta di abolire una disposizione di una certa legge, quella del 26 marzo 1941, n. 366, che, da un colto e noto funzionario dello Stato, il Pugliesi, nei suoi commentari al testo unico della finanza locale, è stata definita: « un tipico esempio di bardatura burocratica e di accentramento presso il Ministero dell'interno di servizi, di attività funzionali dei Comuni, con conseguente creazione di uffici e di commissioni centrali, non aventi alcuna specifica competenza tecnica ».

Io avevo pregato uno dei migliori oratori di questa Assemblea e, quando vuole, squisito umorista, di prendere a partito questa stramba legge: non ha accettato e me ne dispiace perchè l'Assemblea ha perduto l'occasione di un godimento intellettuale che sarebbe stato un'oasi deliziosa in questa lunga ed arida discussione.

Io non posso sostituirlo. Al più posso esprimere la mia meraviglia nel constatare che, nel tragico 1941, la Camera dei fasci e delle corporazioni e il regio Senato abbiano avuto tempo e testa per legiferare sulla « Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani », creando una legge di ben 48 articoli suddivisi in 7 titoli. Si discuteva del sesso degli angeli, mentre imperversava la cruenta tempesta e la sciagura della Patria incombeva. Segno indubbio della leggerezza e faciloneria colle quali quel regime — che in una parte degli italiani, interessati o immemori, desta, purtroppo, nostalgie ed attrazione — ha affrontato il terribile evento del quale il popolo italiano seguita a scontare le disastrose e terribili conseguenze.

Non ho intenzione di analizzare questa legge: dirò solo che per metà essa si occupa ad istituire il « Libro d'oro » degli appaltatori ammessi a gestire la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, costituendo una commissione formata da quattro funzionari ministeriali e quattro rappresentanti del partito fascista e sue appendici, soprattutto incaricata della compilazione, conservazione e aggiornamento di questo delicato elenco.

L'altra parte della legge, quella che ci interessa, crea un ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani, fiancheggiato da una Commissione

centrale, dalla stessa denominazione, composta di 11 funzionari di vari Ministeri, un podestà, due esperti in materia, presieduta dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno: in totale 15 membri!

Perchè questa legge consideri solo i rifiuti solidi urbani e non anche quelli liquidi, non è facile capire; probabilmente tale inclusione sarebbe stata pericolosa, in quanto avrebbe posto il problema delle fognature, mancanti in tante migliaia di Comuni dell'Impero; problema veramente serio e pertanto non da affrontarsi, pena il prestigio del regime.

Ho detto che non intendo fare l'analisi di questa legge grottesca, ma affermo che essa costituisce l'esautorazione di ogni iniziativa locale in materia, e la deificazione dello Stato anche nel sublime argomento della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, divisi in « esterni », se giacenti sulle pubbliche vie, piazze e luoghi frequentati dal pubblico, comprese le spiagge e passeggiate nelle località turistiche, e « interni » se trovantesi nei locali di abitazione.

Senonchè questa legge, coll'articolo 27, crea un'aggiunta all'articolo 272 del testo unico della legge sulla finanza locale, in base alla quale i Comuni che impongono una tassa per il servizio di sgombero delle immondizie sono tenuti ad imporre, per ogni lira di tassa, due centesimi addizionali, con l'obbligo di versarne « integralmente » l'importo al Ministero delle finanze che, a sua volta, col detto importo, è tenuto ad impinguare i capitali del bilancio del Ministero dell'interno, che finanziano l'Ufficio centrale dei recuperi maleodoranti e le altre spese previste dalla legge non sullodata.

In altri termini i Comuni che applicano la tassa per lo sgombero delle immondizie devono trasformarsi in esattori per conto dello Stato, onde esso possa nutrire una burocrazia avente il compito di limitare le loro iniziative ed, attraverso ad una commissione ed un ufficio di incompetenti, obbligarli a fare quel che non desiderano, o magari a rinunciare a quel che credero utile di fare. Mi pare sia, questo, il colmo della sfacciataggine in materia di invadenza statale a soppressione e dileggio delle autonomie locali.

Se esaminiamo inoltre il punto centrale della legge 26 marzo 1941, cioè quali sono i com-

piti dell'Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani, essi sono così definiti all'articolo 4:

a) raccogliere e studiare ogni dato utile sull'andamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con speciale riguardo alla loro efficienza ed al loro costo;

b) promuovere, presso enti e privati, studi ed esperimenti che tendano a conseguire il miglior attrezzamento dei servizi e la più conveniente utilizzazione dei rifiuti solidi urbani;

c) disporre l'erogazione di contributi, sussidi, premi ad enti e privati per gli studi e le esperienze predette;

d) promuovere e favorire congressi e riunioni fra gli esperti di detti problemi;

e) curare e promuovere pubblicazioni e bollettini destinati alla migliore diffusione e conoscenza di tali problemi;

f) impartire in materia direttive generali e particolari;

g) attuare i provvedimenti di carattere generale e speciale che dovessero ritenersi necessari od opportuni al fine di un sistematico, costante miglioramento dei servizi stessi.

Come si vede trattasi di investigazioni, di studi, di congressi, di pubblicazioni, di sussidi e premi ... di beneficenza.

A parte ogni considerazione sull'opportunità, da parte dello Stato, di occuparsi di una materia che è diligentemente seguita, anche per le esperienze e applicazioni che si fanno all'estero, dai nostri grandi Comuni e dalle associazioni e congressi degli enti locali, dalla elencazione su riferita risulta evidente che, per assolvere ai compiti affidati all'Ufficio centrale, è incongruo, ingiustificato, colpire una sola parte dei contribuenti e per giunta quella già colpita dalla tassa principale di smaltimento delle immondizie, ed è assurdo che il Comune imponga una sovrattassa, dello stesso genere, per farne forzosa elargizione allo Stato.

Pertanto confido che Commissione, Ministro ed Assemblea vorranno accettare l'emendamento che ho proposto.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo parere sull'emendamento Braitenberg e sull'emendamento Piemonte.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. L'emendamento Braitenberg non può essere accettato dalla maggioranza della Commissione perchè

non si può introdurre fin da ora nella legge il preciso obbligo da parte dello Stato di assumere direttamente il servizio.

Lo stesso debbo dire circa l'emendamento Piemonte. Si tratta di una questione che va studiata a fondo e che non si può risolvere *sic et simpliciter*. Per questo la Commissione non accetta l'emendamento Piemonte.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Vorrei pregare il senatore Braitenberg di considerare, relativamente alla sua proposta, che lasciare affidati alla Provincia compiti di esecuzione, qualora lo Stato non abbia organi propri localmente, può essere una semplificazione, anche se, purtroppo, tra gli uffici le lettere saranno più numerose del necessario. Immagino che cosa potrebbe capitare se a Brunico si dovesse mandare un funzionario che parta da una zona molto più lontana di Bolzano per provvedere a riparare quel famoso tubo che è scoppiato durante l'inverno. In sostanza la formula suggerita nella legge lascia aperte tutte e due le soluzioni. Dove lo Stato ha una organizzazione sufficiente per provvedere a queste spese, provvederà direttamente, ma soprattutto alla periferia, dove lo Stato manca di una organizzazione sufficiente, mi pare che il criterio del rimborso, mentre tranquillizza la Provincia, dà una sufficiente tranquillità anche allo Stato di non sopportare spese eccessive per far fronte a queste particolari necessità. Mi permetterei perciò di insistere perchè non venisse accolto l'emendamento Braitenberg.

La proposta del senatore Piemonte è molto interessante, ma devo dire a nome del Ministro dell'interno che tutta questa materia riguardante spazzature e rifiuti solidi è oggetto di un nuovo disegno di legge che sarà presentato al Parlamento e che innova in tutta la materia; quindi il mio collega mi incarica di pregare di non insistere su un particolare che, come ha detto il relatore, è di scarsissima importanza finanziaria; particolare sul quale siamo tutti d'accordo perchè certamente è una stortura del nostro ordinamento questo piccolo contributo destinato a fare funzionare una commissione che finora non ha mai funzionato.

Quindi se il senatore Piemonte volesse accettare questo affidamento del Governo, che l'intera materia sarà portata rapidamente davanti al Parlamento per una riorganizzazione, forse egli potrebbe ritirare il suo emendamento, come ha proposto il presidente della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Domando al senatore Braitenberg se insiste sul suo emendamento.

BAITENBERG. Insisto sul mio emendamento perchè ciò che ha detto l'onorevole Ministro non mi ha completamente convinto. Il Governo già possiede gli organi che possono assumersi questo servizio e cioè l'Intendenza di finanza...

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'Intendenza di finanza non è assolutamente competente in materia.

BRAITENBERG. Comunque io sono convinto che l'accettazione del mio emendamento porterebbe a una semplificazione di tutto il sistema.

PRESIDENTE. Domando al senatore Piemonte se insiste sul suo emendamento.

PIEMONTE. Circa l'osservazione fatta dal relatore della Commissione, che questa non ha avuto modo nè tempo per misurare le conseguenze finanziarie dell'emendamento da me proposto, osservo che l'ho presentato da diversi giorni; tuttavia non ho nessuna difficoltà di accantonarne, alla fine della discussione degli articoli, l'approvazione. All'onorevole Ministro osservo che non ho mai pensato di correggere o modificare organicamente la legge 26 marzo 1941, ma solo di sopprimere un comma di essa che direttamente interessa la finanza dei Comuni.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. La ragione che giustifica il rinvio di questo problema al momento in cui sarà presentato un ordinamento complessivo su tutta la materia sussisterebbe anche alla fine della discussione. Non è possibile accettare quindi la proposta in tal senso fatta dal senatore Piemonte.

PRESIDENTE. Il senatore Piemonte insiste quindi sul suo emendamento.

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 5. Ricordo che la minoranza della Com-

missione ha ritirato l'emendamento soppressivo già proposto.

CERMENATI, *Segretario* :

« La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, è aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1° luglio 1950 ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del secondo comma.

CERMENATI, *Segretario* :

« A decorrere dal 1° luglio 1952, viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Province riguardante l'accasermamento delle forze di polizia ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Braitenberg.

CERMENATI, *Segretario* :

« Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: " ed il relativo servizio viene assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Segue la votazione).

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'emendamento del senatore Braitenberg si porranno alla mia destra, quelli contrarii alla mia sinistra.

(Il Senato approva l'emendamento del senatore Braitenberg).

Il secondo comma dell'articolo 5 resta quindi così formulato :

« A decorrere dal 1° luglio 1952, viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere

delle Province riguardante l'accasermamento delle forze di polizia ed il relativo servizio viene assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

Si dia ora lettura dell'emendamento aggiuntivo del senatore Piemonte.

CERMENATI, *Segretario* :

« Aggiungere, in fine, il seguente comma :

" È abrogato il disposto dell'articolo 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, recante aggiunta all'articolo 272 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, desidero farle osservare che nel primo comma c'è un errore materiale di stampa. Infatti si deve leggere « 1° luglio 1952 » e non « 1° luglio 1950 ».

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Il primo comma è già stato approvato con la dizione 1° luglio 1950. Non si tratta di errore materiale.

PRESIDENTE. Qualora si dovessero correggere errori materiali in una disposizione già votata, ciò potrebbe farsi soltanto in sede di coordinamento.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 5 con gli emendamenti apportativi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'articolo 29 del decreto-legge 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato. I Comuni pertanto debbono applicare l'im-

posta di patente secondo le norme dell'articolo 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista può essere aumentata fino a quaranta volte.

Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, può essere aumentata fino a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177, può essere raddoppiata.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione propone un altro testo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'articolo 29 del decreto-legge 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato. I Comuni pertanto debbono applicare la imposta di patente secondo le norme dell'articolo 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista può essere aumentata da venti a quaranta volte.

Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, può essere aumentata da venti a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177, può essere raddoppiata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare il testo della minoranza della Commissione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. La differenza tra il nostro testo e quello della maggioranza della Commissione (differenza che in un primo tempo era stata superata), consiste in questo: noi riteniamo che, trattandosi di tributi di tipo particolare, che colpiscono determinate categorie di contribuenti, una variazione improvvisa delle aliquote deve essere considerata dalle amministrazioni comunali, e ora dal Senato, con particolare prudenza. Intendo riferirmi all'imposta di patente, alla tassa di occu-

pazione di suolo pubblico e a tutti i provvedimenti richiamati in questo articolo, che riguarda la congerie dei cosiddetti tributi minori dei Comuni. Nel testo della maggioranza ci si riferisce unicamente ad un aumento massimo sino a 40 volte rispetto alle tariffe del 1931; noi prevediamo invece un aumento oscillante tra 20 e 40 volte. È evidente, infatti, che le condizioni in cui si trovano in maggioranza i Comuni sono tali da obbligarli quasi sempre ad applicare la tariffa massima, per il meccanismo del testo unico per la finanza locale e della legge comunale e provinciale vigenti. Secondo la nostra proposta, tale meccanismo incomincia a funzionare per un livello di aliquote pari a venti volte quello del 1931: cioè tutti i Comuni che si trovano in certe condizioni debbono applicare ai tributi previsti dall'articolo in discussione una tariffa pari ad almeno 20 volte quella fissata nel testo unico del 1931, con facoltà di graduazione ulteriore da 20 a 40 volte. Questo criterio era stato accolto da tutta la Commissione. In un secondo tempo le cose sono cambiate. Perché? Se veramente si vuole che per i Comuni che hanno superato il terzo limite della sovraimposta terreni, la tariffa massima dei tributi in questione sia pari a 40 volte quella del 1931, noi siamo decisamente contrari, perchè si tratta di tributi che vengono a colpire spesso i contribuenti più poveri. Pensate all'imposta di patente, che grava su coloro che non raggiungono il minimo imponibile per la imposta di ricchezza mobile e quindi per l'imposta commerci, industrie, arti e professioni. Così, vi è la tassa di occupazione di suolo pubblico, che in tutti, in molti Comuni dovrebbe essere aumentata di colpo di dieci volte l'attuale misura in atto. Pensate a tutti i venditori ambulanti, pensate a certi posteggi dei mercati: in quali condizioni immediate si verrà a trovare un numero notevole di cittadini, che svolgono un'attività economica molte volte al margine del provento necessario per l'esistenza fisiologica? Queste sono le ragioni sostanziali che c'inducono a pensare che il Senato voglia tener presente che, nel momento in cui sono previsti notevoli incrementi d'imposizione, sussista la possibilità da parte delle amministrazioni comunali di una applicazione graduale. Tale possibilità è stata da noi configurata stabilendo che la tariffa massima oscilli tra 20

e 40 volte quella fissata nel testo unico per la finanza locale del 1931.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sul testo proposto dalla minoranza.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento, considerando che la dizione da essa proposta consente maggiore libertà di scelta ai Comuni nell'applicazione dell'imposta, ed anche in considerazione del fatto che moltiplicare per 40 volte la misura prevista del 1931, che era di 60 lire, non rappresenterebbe, in ogni caso, un aggravio eccessivo per alcuni contribuenti.

La maggioranza della Commissione insiste pertanto nel proprio testo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono d'accordo con la Commissione, onorevole Presidente, e per le ragioni esposte dal relatore non posso accettare il testo proposto dalla minoranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo dell'articolo 6 proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'articolo 29 del decreto-legge 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato. I Comuni pertanto debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'articolo 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista può essere aumentata da venti a quaranta volte.

Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, può essere aumentata da venti a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177, può essere raddoppiata.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la divergenza tra maggioranza e minoranza consiste nel fatto che, secondo la maggioranza, la

misura dell'imposta di patente può essere aumentata fino a 40 volte, laddove secondo la minoranza detta misura può essere aumentata da 20 a 40 volte. Lo stesso dicasi per la misura delle tariffe previste nel secondo comma.

Chi approva il testo dell'articolo 6 proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo 6 nel testo della maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'articolo 29 del decreto-legge 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato. I Comuni pertanto debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'articolo 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista può essere aumentata fino a quaranta volte.

Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, può essere aumentata fino a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177, può essere raddoppiata.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi sui quali non c'è proposta di emendamento.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6-a).

L'articolo 151 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica . . .	L.	1.000
per una seconda domestica . . .		2.500
per ogni domestica in più . . .		5.000

L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.

b) per un domestico . . . L. 3.000
per un secondo domestico . . . 5.000
per ogni domestico in più . . . 10.000
(È approvato).

Art. 6-b).

La tariffa massima di cui all'articolo 198 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e al decreto ministeriale 16 febbraio 1933, concernente le norme provvisorie aggiunte di applicazione dello stesso testo unico in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è aumentata di 40 volte.

Le convenzioni stipulate dai Comuni prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla suddetta tariffa sono revocate.

(È approvato).

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni applicate ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Parlo a proposito dell'articolo 7. Quando abbiamo discusso in Commissione, avevamo raggiunto l'accordo sull'articolo 6 e non avevamo pertanto obiezioni da sollevare al testo dell'articolo 7. Essendo stato approvato un testo dell'articolo diverso da quello concordato, è ovvio che la nostra posizione, per l'articolo 7, non può non cambiare.

Tutto questo è avvenuto quando già il testo era stato fissato in bozze. Di qui il contrasto formale. Lei, onorevole Presidente, ha perfettamente ragione di dire che nel testo a

stampa la nostra posizione, per quanto concerne l'articolo 7 risulta identica a quella della maggioranza. Ma adesso, che io ho chiarito i motivi dell'originaria identità, mi voglia consentire di dire semplicemente che, avendo la maggioranza assunto una posizione diversa, all'articolo 6, da quella che pure era stata concordata in un primo tempo, noi non possiamo più accettare la posizione della maggioranza sull'articolo 7. Noi, pertanto, chiediamo la soppressione dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proposta del senatore Fortunati.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione insiste perchè l'articolo 7 sia mantenuto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze a dare il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io posso comprendere molte cose nel nostro dibattito, ma non un errore tecnico come quello che si è sostenuto da parte del senatore Fortunati.

L'articolo 7 che cosa significa? Che l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni non può essere applicata in misura inferiore all'ammontare dell'imposta di patente, per i redditi immediatamente superiori al minimo imponibile di ricchezza mobile. Altrimenti noi avremmo redditi superiori, in alcune ipotesi, che pagano un'imposta inferiore ai redditi inferiori: così avremmo — cosa non consigliabile da un punto di vista dell'equità — una inversa distribuzione del carico tributario. Questa è la ragione che ha dettato l'articolo 7 da parte del Governo e la ragione che l'ha fatto accettare da parte della Commissione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. L'onorevole Ministro attribuisce a me e all'opposizione errori tecnici che non esistono. L'errore è stato inizialmente proprio del Ministro nel sostenere la modificazione dell'imposta di patente, fissandone la misura sino a 40 volte quella del 1931. È chiaro che questo errore ha la sua ragione; ma siccome noi siamo stati contrari a fissare la misura dell'imposta di

patente a un livello 40 volte superiore a quello del 1931...

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'imposta di patente può essere aumentata fino a 40 volte, e non di 40 volte.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Sono formule che lasciano il tempo che trovano! La realtà è che i Comuni in stragrande maggioranza saranno costretti a fissare l'imposta di patente nella misura limite! I « fino » sono eleganze che adoperano i legislatori quando vogliono nascondere la realtà! Ciò premesso, ricordo che l'imposta di ricchezza mobile ha in sede erariale una struttura di aliquote cui corrispondono aliquote di sovrimposte comunali e provinciali. Non si riesce a capire perchè attraverso la proposta in discussione la sovrainposta comunale debba essere aumentata, e lo debba essere proprio dopo che è stato deciso il blocco dell'imposta industrie, commerci, arti e professioni, nel senso che i Comuni non possono, per tale tributo, applicare supercontribuzioni. Ora, invece, i poveri « cristi », vale a dire coloro che in sede di imposta di ricchezza mobile sono ai livelli più bassi di imponibile, in sede di imposta industrie, commerci, arti e professioni dovrebbero sopportare un'aliquota di imposizione maggiorata. In altre parole, i contribuenti con i redditi più elevati continuerebbero a pagare l'aliquota normale della imposta industrie, commerci, arti e professioni, mentre coloro che sono i più poveri pagherebbero un'aliquota superiore a quella normale! Chi commette errori « tecnici »? Noi insistiamo recisamente per la soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, poichè la sua proposta si traduce in un emendamento soppressivo, è necessario che presenti un formale emendamento, corredato delle firme di sei senatori.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Lo presento subito, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. I senatori Fortunati, Ceruti, Minio, Salvagiani, Molinelli e Ruggeri hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 7.

Lo metto ai voti. Chi approva quest'emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 7.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni applicate ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dovremmo ora passare all'articolo 8.

Ho motivo di credere che su quest'articolo si svolgerà un'ampia discussione, ritengo non sia il caso di affrontarla adesso, data l'ora tarda. Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

Oggi seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,55).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore Generale dell'Ufficio Resoconti.